



**La signora XXX citava, innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, YYY e la società UGF S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite in conseguenza di un sinistro stradale. Dalle indagini eseguite dalla magistratura penale emergeva che la sig.ra XXX non era stata investita, ma era stata vittima di uno scippo perpetrato in suo danno dal trasportato del veicolo di proprietà di YYY e condotto dal figlio del medesimo. In ogni caso, il Giudice di Pace adito condannava i convenuti, con il vincolo solidale, al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra XXX. La compagnia di assicurazione, data la inoperatività della garanzia, ha convenuto in giudizio YYY proprietario del veicolo del quale viaggiava a bordo lo scippatore al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte. Con la sentenza che segue il Giudice di Pace ha accolto la domanda proposta dall'istituto assicuratore ritenendone la fondatezza (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza n. del 30.09.2013).**

---



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Ottaviano, Dr. Michele Marchese, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2255/2011 del Ruolo Generale degli Affari Civili, riservata in decisione all'udienza del 30.09.20 13

**TRA**

U.G.F. Assicurazioni S.p.A ( già Navale Assicurazioni S.p.A), con sede legale in Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pA, (P.IVA 02705901201), elettivamente domiciliata in Acerra (NA) alla via Tasso n. 5 presso lo studio legale degli Avv.

Ppp TTT e Mmmo TTT che, congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono, giusto mandato rilasciato a margine dell'atto di citazione.

## **ATTRICE**

**E**

1) PPP AAA, nato a <...> l'xx.xx.1968, ( C.F. <...>), elettivamente domiciliato in <...> (NA) alla via <...> presso lo studio legale dell'Avv. Fff AAA che lo rappresenta e difende

## **CONVENUTA**

2) PPP AAA, nato a <...> il yy.yy.1954 ed ivi residente alla via <...>, ( C.F. <...>), elettivamente domiciliato in <...> al <...> presso lo studio legale dell'Avv. Aaa Rrr che lo rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato a margine della comparsa di costituzione e risposta

## **CONVENUTO**

## **CONCLUSIONI**

Come da verbale di causa del 30.09.2013.

## **MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiamava in giudizio PPP AAA, residente alla via VVV, al fine di ottenere la restituzione della somma corrisposta in favore di PPP LLL pari a complessivi euro 4427,24 in virtù della condanna emessa nel procedimento civile con sentenza n. xxx/09 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore.

Esponneva che il risarcimento era stato dovuto non per causa dovuta alla circolazione stradale bensì in seguito alla rapina consumata in danno di PPP LLL che per effetto dell'investimento cagionato dall'autovettura, di proprietà di PPP AAA, subiva "lo scippo" rectius il furto della borsa che la stessa portava sulla spalla destra.

Si assumeva che il trasportato, SSS GGG, dall'interno della suddetta autovettura afferrava la borsa della Sig. ra PPP LLL che per effetto dello strattone riportava lesioni.

Si costituiva, a mezzo di proprio difensore, PPP AAA, nato a <...> l'xx.xx.1968, che contestava la propria legittimazione passiva per non essere mai stato proprietario dell'indicato veicolo.

Trattandosi di errore di notificazione, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'effettivo convenuto, PPP AAA, nato a <...> il YY.YY.1954, si disponeva l'immediata estromissione di PPP AAA, nato a <...> l'XX.XX.1968, estraneo al giudizio (si cfr. ord. del 12.11.2012).

Si costituiva, PPP AAA, nato a <...> il YY.YY.1954, che contestava la fondatezza della domanda, come da relativa comparsa.

Preliminarmente, va premesso che all'udienza di discussione del 30.09.2013, la società convenuta non è comparsa; tuttavia, per costante e pacifica giurisprudenza, ciò non esime il giudicante dalla valutazione della domanda sulla base degli atti, disponibili, tra i quali vi è la produzione della U.G.F Assicurazioni.

Occorre premettere che a questo giudicante non è ovviamente consentita una valutazione circa la fondatezza o meno della domanda e del relativo risarcimento avanzato da PPP LLL nel giudizio civile svoltosi innanzi il G.D.P di Nocera Inferiore, conclusosi con la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni

Tuttavia, va osservato che l'inoperatività della garanzia, costituendo eccezione di tipo contrattuale, non è opponibile al terzo danneggiato; pertanto, impone all'ente assicuratore di risarcire il danno subito dal terzo ma nel contempo determina per la compagnia assicuratrice la rivalsa verso l'assicurato per le somme che questa ha dovuto pagare al terzo danneggiato.

Consegue che l'esame di questo giudizio resta circoscritto alla fondatezza o meno della domanda di rivalsa.

Non vi è dubbio che il fatto allegato, integrando un reato di grave connotazione dolosa, non costituisce rischio assunto nel contratto assicurativo.

Resta da valutare la responsabilità di Parisi Antonio, proprietario della suddetta autovettura e padre di PPP MMM, conducente dell'auto, condannato, in concorso con il trasportato SSS GGG, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e alla multa di euro 400,00, a seguito di richiesta di applicazione pena ex art 444 e ss c.p.p, in virtù di sentenza emessa in data <...> dal

G.U.P. del Tribunale di Nocera Inferiore.

La responsabilità del proprietario non può ritenersi esclusa nemmeno in caso di circolazione conseguente a furto del veicolo ove risulti che egli non abbia adottato le misure e le precauzioni idonee ad ostacolare materialmente l'azione e la circolazione stessa.

Tale considerazione a maggior ragione vale nell'ipotesi come quella in specie in cui non vi stato furto del veicolo.

L' utilizzo dell'auto da parte di PPP MMM, costituisce circostanza sufficiente per configurare la responsabilità di PPP AAA, padre e proprietario dell'auto, che non adottava misure idonee ad ostacolare materialmente l'azione e la circolazione stessa.

Del resto la gravità della condotta posta in essere dal figlio, reo confesso del reato di rapina, è tale di per sé da rendere evidente il disvalore dell'azione compiuta e la necessità di una particolare diligenza nella vigilanza dell'auto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta sulla base di quanto previsto dal D.M. 140/2012.

## **P.Q.M**

Il Giudice di Pace di Ottaviano - Dr. Michele Marchese —definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1) in accoglimento della domanda, dichiarata la responsabilità di PPP AAA, nato a <...> il YY.YY.1954, lo condanna al pagamento della complessiva somma di euro 4427,24, in favore della U.G.F. Assicurazioni S.p.A ( già Navale Assicurazioni S.p.A), in persona del legale rappresentante pA, oltre gli interessi legali maturati dopo la pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;

2) condanna, altresì, PPP AAA nato a <...> il YY.YY.1954, al pagamento delle spese di lite in favore della U.G.F. Assicurazioni S.p.A ( già Navale Assicurazioni S.p.A), in persona del legale rappresentante p.t, che liquida in complessivi euro 500,00

Così deciso. Ottaviano, 30.09.2013



# **Scippo ad opera del trasportato. Azione di rivalsa contro il proprietario del veicolo (M. Marchese)**

Scritto da Michele Marchese  
Domenica 15 Dicembre 2013 19:02

---

**Il Giudice di Pace**

**Dott. Michele Marchese**